

- (1) Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto Comunitario (artt. 138B e 152 del Trattato CE), ma quest'ultima non è obbligata a dare seguito alla richiesta.
- (2) La redazione del testo è preceduta da una fase lunga e complessa di analisi e studio della materia. La Commissione procede infatti ad una serie di consultazioni informali con i settori interessati e con gli Stati membri, raccoglie il parere degli esperti, analizza i costi e i benefici, esamina i principi di sussidiarietà e proporzionalità, controlla la coerenza con precedente legislazione e le preesistenti politiche in materia, verifica i rischi di frode e l'impatto finanziario.
- (3) Cfr. art. 248 del trattato CE, art. 225 del trattato Euratom, i trattati d'adesione e l'art. 5 del trattato sull'Unione europea. Per le convenzioni cfr. ad esempio l'art. 68 della convenzione di Bruxelles.
- (4) Cfr. art. 217 trattato CE, art. 190 trattato Euratom, il regolamento n. 1 CEE del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU B del 17.6.58, pag. 385) e il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU B del 17.6.58, pag. 401).
- (5) È necessario segnalare che nel progetto del trattato di Amsterdam, sezione II capo 8, è prevista l'introduzione di un nuovo terzo comma all'art. 8D del trattato CE. In base a tale modifica sarà possibile per i cittadini dell'unione utilizzare anche la lingua irlandese per presentare petizioni al PE, rivolgersi al mediatore o scrivere ad una istituzione o ad un organo delle Comunità.
- Per un approfondimento del tema del multilinguismo Cfr. Normand LABRIE, *La construction linguistique de la Communauté européenne*, 1993 Honorè Champion Editeur, Paris; Antoni MILIAN - MASSANI, *Le régime linguistique de l'union européenne: le régime des institutions et l'incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne*, in *Rivista di diritto europeo* n° 3 luglio-settembre 1995.
- (6) Marilù MARLETTA *L'interpretazione dei trattati plurilingue nella prassi delle Comunità europee*, *Rivista di diritto europeo*, n. 4, ottobre, novembre 1985, pagg. 224-262; in particolare, su questo punto cfr. pagg. 226-228.
- (7) Se per ragioni organizzative non è possibile garantire la copertura di tutte le lingue, viene offerto il massimo delle combinazioni linguistiche possibili, a seconda delle disponibilità degli interpreti.
- (8) La Corte di giustizia ha fin dall'inizio ribadito l'esigenza che il diritto comunitario sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme e che ciò "esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito alla luce di tutte le versioni linguistiche." (Corte giust., 12 novembre 1969, causa 29-69, pag. 419. Per un'approfondita ed esaustiva panoramica delle sentenze della Corte di giustizia aventi ad oggetto la "presa in considerazione delle varie versioni linguistiche" fino al 1984, cfr. Marilù Marletta, op. cit. pagg. 244 e seg. I principi ivi enunciati valgono tuttavia anche per le sentenze successive; cfr. ad es. Corte giust. 28 marzo 1985, causa 100-84 Racc. 1985, pagg. 1169-1184; Corte giust. 7 luglio 1988, causa 55-87, Racc. 1988, pag. 3845; Tribunale primo grado, 4 luglio 1990, Racc. 1990, pagg. II-299; Corte di giust., 23 marzo 1993, causa C-314-91, Racc. 1993, pagg. 1-1093; Corte giust. 25 gennaio 1994, causa C 212-91, Racc. 1994, pag 1-171; Trib. primo grado, 6 aprile 1995, causa T-143-89, Racc. 1995, pagg. II-917; Corte giust. 7 dicembre 1995, causa C-449-93, Racc. 1995, pag. I-4291 Corte giust. 24 ottobre 1996, causa C-72-95 (non ancora pubblicata).